

1860 voleva soddisfare ai giusti desiderii di quelle popolazioni di vedere una volta compiuta l'affrancazione di quelle terre, e stabiliva che la Commissione incaricata degli studii pel bonificamento delle Maremme provvedesse nel più breve tempo possibile alle operazioni tutte relative alle affrancazioni delle servitù suddette.

La Commissione nel 1864 era molto avanzata nelle sue operazioni, quando alcuni proprietari impugnarono avanti i tribunali ordinari la sua competenza di funzionare come arbitra; i tribunali ritennero, su questo rapporto, dubbio il disposto del decreto 9 marzo 1860, ed accolsero la fatta eccezione. Allora la Commissione credè suo debito di dare le proprie dimissioni restando paralizzata la sua azione, lasciando al Governo la facoltà di provvedere a questo grave inconveniente con una disposizione legislativa che ristabilisca il tribunale di arbitri, unico mezzo di definire tali controversie.

Infatti in questo affare furono in presenza gli interessi di oltre 1000 individui aventi diritto al reparto del valore delle abolite servitù civiche, e di circa 150 proprietari del territorio dell'antico principato, sebbene quasi per tre quarti questo territorio sia costituito dai latifondi de'cinque soli proprietari, il Demanio, Leopoldo d'Austria, ed i nobili signori Franceschi, Desiderii, ed Alberti. È facile intendere quante cause sorgessero fra questi interessati, e come pochi di essi bastino a paralizzare ogni operazione definitiva dovendo percorrere le lunghe vie dei tribunali ordinari, e come a quei poveri cittadini sia difficile, se non impossibile, di sostenere le spese di lunghe cause, non avendo mezzi pecuniari per farvi fronte, mentre i loro avversari sono in possesso anco delle terre che devono esser loro proprietà e certo i presenti non arriverebbero a vederne la fine.

Questa proposta, che io vi prego di accogliere per portare presto a termine l'affrancazione delle terre piombinesi, giova inoltre ai possidenti forse più che agli aventi diritto al reparto delle abolite servitù, perchè i possidenti non possono disporre liberamente delle terre, e per l'articolo 1° della legge 15 luglio 1840 i possidenti sul valore che sarà assegnato dai periti a quelle servitù civiche devono corrispondere il frutto del 5 per cento all'anno retrotraendolo al 31 maggio 1841, ed ognuno facilmente comprende quanto ad essi sia di danno il ritardo, e già il valore delle abolite servitù che prima, o poi dovranno pagare, è più che raddoppiato.

La proposta di un tribunale arbitramentale non lede alcun diritto, non è contraria allo Statuto; non fa che seguire quello che si è fatto da noi per le affrancazioni del Tavoliere di Puglia e degli ademprivi e dei diritti di cussorgia in Sardegna e ristabilire per le affrancazioni piombinesi il tribunale di arbitri che le ha regolate dal 1841 al 1865. Voi con il vostro

studio migliorerete questo progetto di legge se vorrete prenderlo, come ve ne prego, in considerazione.

Signori, considerate che le intere popolazioni dei comunelli di Piombino, di Suvereto, di Scarlino, di Buriano e di Colonna, vivevano unicamente coll'uso dei diritti civici di pascolo e di legnatico sulle terre che già erano loro proprietà e furono da essi donate ai feudatari, ora dei latifondisti successori di quelli, che fino dal 1° maggio 1841 hanno dovuto con la forza cessare di usare di quei diritti che erano loro proprietà senza averne un compenso immediato; che sono oltre 26!!! anni che invano quei popoli domandano giustizia, non grazie, o favori; chiedono sia ad essi dato quello che è loro proprietà incontestata, domandano di poter fecondare finalmente le terre che sono sue col proprio sudore.

PRESIDENTE. Domando se il disegno di legge proposto dall'onorevole Salvagnoli sia appoggiato quanto a prenderlo in considerazione.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione per la presa in considerazione.

CHIAVES, ministro per l'interno. Il Ministero non si oppone a che sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che sia preso in considerazione questo schema di legge.

(La Camera delibera affermativamente.)

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI PER LA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO DURANTE LE SESSIONI AI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci per la sospensione dello stipendio, durante la Sessione, agli impiegati deputati.

RICCIARDI. Domando che si dia lettura di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se ne darà nuovamente lettura.

« Art. 1. Agli impiegati membri della Camera dei deputati, rimarrà sospeso lo stipendio durante la Legislatura.

« Art. 2. La cessazione dello stipendio durante le funzioni di deputato impiegato non pregiudicherà all'anzianità, nè alla liquidazione della pensione in caso di ritiro.

« Art. 3. Sono eccettuati i ministri.

« Art. 4. La presente legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione. »

CATUCCI. Signori, io sarò brevissimo, e questa mia brevità è consigliata dall'evidenza del progetto di legge di cui or ora avete udito lettura, almeno, o signori, così ne sono io profondamente convinto: le cose evidenti meglio s'intuiscono che si dimostrano. Se è